



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
27

del
12/07/2016

(Proposta n. 27 del 12/07/2016)

**Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194
COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N.
893/2016- ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Il Sig.X.Y., in qualità di tutore del proprio figlio, aveva convenuto in giudizio il Comune di Fabriano avanti il Tribunale civile di Ancona, sez.ne distaccata di Fabriano, per l'udienza del 18/07/2012, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

riconoscere ed accertare il diritto soggettivo del proprio figlio all'attuazione del progetto di vita ex art 14 della legge 328/2000, nelle forme attualmente applicate e descritte in narrativa nel rispetto delle indicazioni del giudice tutelare dell'intestato Tribunale formulate nell'ordinanza del 22/2/2011;

riconoscere ed accertare che il Sig. X-Y. non è tenuto a partecipare, né in proprio né in qualità di tutore, ai costi di gestione dello CSER UN MONDO A COLORI di Fabriano nella misura richiesta dal Comune di Fabriano con nota del 27/12/2011;

con vittoria di spese diritti ed onorari.

Il Comune di Fabriano, di concerto con l'Umea dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche distretto Sanitario di Fabriano, aveva predisposto e dato attuazione al progetto di vita individuale, come previsto dall'art 14 della legge 328/2000, mediante presa in carico del figlio dell'odierno attore presso una comunità residenziale (COSER di Serra San Quirico nella quale risiedeva dal 2004) e, durante la giornata, presso un centro socio-educativo riabilitativo (CSER "Un mondo a colori" di Fabriano) per lo svolgimento delle principali attività socio-riabilitative;

Il Comune di Fabriano in data 26/10/2010 rappresentava all'attore l'impossibilità di mantenere i suddetti doppi servizi assistenziali (residenziale e semiresidenziale-diurno) proponendo di rimodulare, sempre di concerto con l'Umea, il progetto educativo individuale (PEI);

Il Sig. X.Y. non condividendo il Pei come rivisto e proposto, era ad adire il Giudice Tutelare.

Il suddetto Giudice con Ordinanza del 22/02/2011 era a disporre quanto segue:

che l'utente prosegua il PEI presso la COSER "Dopo di Noi" di Fabriano e che durante tale permanenza vengano assicurati al disabile le stesse opportunità ed attività riabilitative e risocializzanti già ad oggi fruite (presso il centro diurno O DOVE CIO' SIA POSSIBILE),



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
27

del
12/07/2016

assicurando un tipo di intervento individualizzante sempre rispettoso del rapporto 1:1.

Sentito l'Ufficio competente dell'Ente, Segretariato sociale, a seguito della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio rg. 500228/2012, il medesimo faceva presente l'opportunità della costituzione in giudizio dell'Ente in quanto la COSER "Dopo di Noi" era in grado di fornire quelle attività riabilitative e risocializzanti di cui all'Ordinanza del Giudice Tutelare e nel rispetto del Pei in quel momento vigente.

Ciò avrebbe consentito di evitare una duplicazione di servizi con notevole risparmio per il Comune;

Ed infatti a riprova di ciò giova evidenziare come con nota del 6/02/2012 il Dirigente dei Servizi al Cittadino abbia ribadito al Sig. XY., che il PEP (Progetto Educativo Personalizzato) redatto dal Coordinatore della Coser Dopo di Noi, OGGI "C'era Lacca" CONDIVISO E VALIDATO dall'Umea ma respinto dall'odierno attore, assicurava e garantiva tutti gli interventi necessari nel pieno rispetto dell'Ordinanza del Giudice Tutelare. Ribadiva, inoltre, che il costo relativo al servizio presso il centro diurno Un Mondo a Colori gli sarebbe stato quindi addebitato.

Tutto quanto sopra premesso l'Ente provvedeva alla propria costituzione in giudizio nella causa civile pendente avanti il Tribunale civile di Ancona, sez.ne distaccata di Fabriano, promossa dal Sig. X.Y. la cui prima udienza era fissata per il 18/07/2012, conferendo mandato ed incarico professionale all'Avv. Simona Ciambricco del foro di Ancona con studio in Fabriano V.le Stelluti Scala 22.

Il giudizio di primo grado n. RG. 500228/2012 e per il quale attualmente è pendente il termine per l'appello, si concludeva con sentenza del Tribunale di Ancona n. 893/2016 del 19/05/2016 recante il seguente dispositivo:

- 1) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara sussistente il diritto soggettivo (in favore dell'interessato) di mantenere un PEI che presenti le caratteristiche del progetto individualizzato approvato negli anni 2009-2010, richiamato dal Giudice Tutelare con l'ordinanza del 22/2/2011, affinché:
 - sia assicurata la frequentazione congiunta da parte dell'interessato del centro residenziale "C'era l'acca" di Fabriano e del Centro Diurno "Un Mondo a Colori" di Fabriano;
 - nell'ambito di entrambe le suddette strutture sia mantenuto sempre a favore dell'interessato il rapporto di 1 assistito/ 1 educatore;
- 2) Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta (ovvero la richiesta avanzata dal Comune delle somme per la compartecipazione afferente la retta per la frequentazione del centro Un Mondo A Colori che per l'anno 2012 ammontava ad euro 13.000,00 nonché per tutti gli anni successivi);
- 3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte attrice nella somma di euro 2.800,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

27

del

12/07/2016

- 4) pone le spese della CTU, già liquidate, definitivamente a carico della parte convenuta, condannandola al rimborso in favore di parte attrice, ove anticipate.

VISTO il Decreto di liquidazione della Consulenza Tecnica D'ufficio emesso dal Giudice del Tribunale di Ancona in data 19/05/2016 con il quale veniva liquidata in favore del CTU Dott.ssa Anna Maria Bilancioni la complessiva somma di euro 805,23 per onorario, al netto dell'IVA pari ad euro 177,15, e così per un totale al lordo dell'iva pari ad euro 982,38 e ne veniva ordinato il pagamento a carico di parte convenuta;

VISTA la nota dell'Avv. Gianfranco Pascucci, legale della controparte, dell'8/07/2016 con la quale quest'ultimo era ad allegare la propria notula proforma, riepilogativa delle proprie competenze quantificate ed esposte in parcella come da dispositivo della sentenza in oggetto, e così per la complessiva somma di euro 4.085,53, somma comprensiva degli accessori di legge, CPA 4% ed IVA 22%;

VISTE altresì le ricevute fiscali emesse dal CTU, Dott.ssa Anna Maria Bilancioni, n. 14 del 18/02/2014 per l'importo di euro 610,00 di cui euro 110,00 per iva e n. 13 del 24/02/2015 per l'importo di euro 244,00 di cui euro 44,00 per l'iva. Ricevute emesse nei confronti di parte attrice e da questa già pagate per l'importo complessivo di euro 854,00;

CONSIDERATO il disposto della sentenza per cui l'Ente dovrà rimborsare a parte attrice oltre alle spese legali anche le spese della CTU anticipate, si rende quindi necessario procedere al riconoscimento di legittimità quale debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 893/2016, le somme come di seguito indicate: euro 4.085,53 per le spese legali da rimborsare a parte attrice di cui alla notula dell'Avv. Gianfranco Pascucci, oltre euro 854,00 sempre da rimborsare a parte attrice per le anticipazioni versate al CTU Dott.ssa Anna Maria Bilancioni, ed euro 128,38, ovvero la differenza che rimane da corrispondere direttamente al CTU in adempimento al decreto di liquidazione giudiziale del 19/05/2016 (euro 982,38 – euro 854,00 = euro 128,38), e così la complessiva somma di euro 5.067,91;

RITENUTO che il presente debito fuori bilancio rientri nella lett. a) comma 1 dell'art. 194 del D.LGS. N. 267/2000;

DATO ATTO che la stessa Corte Dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione Sicilia, nella Deliberazione n. 2/2005, attribuisce al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, come nel caso di specie, da parte dell'Organo Consiliare, una mera funzione ricognitoria e non autorizzatoria;

DATO ATTO altresì che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio non costituisce acquiescenza alla sentenza del Tribunale di Ancona n. 893/2016 ma costituisce un mero



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

27

del

12/07/2016

adempimento alla stessa costituente titolo esecutivo, fatti salvi e impregiudicati i diritti dell'Ente anche in merito alla proposizione dell'atto di appello avverso la medesima;

VISTO l'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover acquisire altresì il parere del Collegio dei Revisori Dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.LGS. N. 267/2000, per cui la presente proposta verrà trasmessa a detto Collegio;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di riconoscere la legittimità del presente debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 893/2016 per la somma complessiva di euro 5.067,91 come meglio in premessa descritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del DLGS. 267/2000;
3. di riconoscere in favore di parte attrice, le cui generalità complete sono agli atti dei competenti Uffici e, ovviamente, negli atti di causa tra cui la sentenza in oggetto (ma che in virtù del D.LGS n. 196/2003 non vengono nel presente atto menzionate), quale mero adempimento alla sentenza in oggetto e senza fare acquiescenza alcuna alla stessa, la complessiva somma di euro 4.939.53 di cui euro 4.085,53 per le competenze del proprio legale, Avv. Gianfranco Pascucci ed euro 854,00 per le competenze corrisposte al CTU Dott.ssa Anna Maria Bilancioni;
4. di riconoscere in favore del CTU Dott.ssa Anna Maria Bilancioni la somma di euro 128,38;
5. di dare atto che i suddetti riconoscimenti non costituiscono acquiescenza alcuna alla sentenza del Tribunale di Ancona n. 893/2016 emessa a definizione del 1° grado di giudizio nella causa n. rg 500228/2012 e, per contro, costituiscono un mero adempimento ad un titolo esecutivo, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dell'Ente anche in merito alla proposizione di eventuale atto di appello alla sentenza de qua;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
27

del
12/07/2016

6. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica.
7. Di dare atto che la spesa, prevista in complessivi € 5.067,91 verrà imputata alla voce di bilancio 111.19.980 "riconoscimento debiti fuori bilancio oneri da contenzioso" del Bilancio Pluriennale 2016-2018, annualità 2016 ed impegnata con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio;
8. Di dare atto che l'attività in oggetto rientra nei compiti istituzionali dell'Ente ed è svolta nell'interesse della collettività, e pertanto esclusa dalle tipologie di spesa soggette a riduzione previste dall'art. 6 commi 7-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010
9. Di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte Dei Conti nonché agli organi di controllo Collegio Dei Revisori Dei Conti, come previsto dall'art. 23 della legge n. 289/2002;
10. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.LGS 267/2000

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Stefania Orlandi

Il Dirigente

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i